

## NEWSLETTER DEL 9 Novembre 2018

### **ROTTAMAZIONE - TER DEI RUOLI (DECRETO LEGGE 23 Ottobre 2018 n. 119)**

L'approvazione del DL 199/2018 ha riaperto i termini per la **ROTTAMAZIONE** dei ruoli, prevedendo che, **per i carichi** (ruoli, accertamenti esecutivi, avvisi di addebito) **trasmessi dall'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, sia possibile aderire alla Rottamazione - ter beneficiando dello stralcio delle sanzioni amministrative/contributive e degli interessi di mora, previa domanda da presentare entro il 30 aprile 2019.**

Si precisa che per le sanzioni relative alle violazioni del **Codice della strada** la definizione agevolata si applica **limitatamente agli interessi.**

#### **Restano escluse dalla rottamazione-ter:**

- *Le somme riguardanti recupero di aiuti di Stato;*
- *I crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;*
- *Le multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;*
- *Le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi / premi dovuti dagli Enti previdenziali;*
- **Le risorse proprie tradizionali ex art. 2, par. 1, lett. a), Decisioni 2007/436/CE Euratom del Consiglio del 7.6.2007 e 2014/335/UE Euratom del Consiglio del 26.5.2014 e di IVA riscossa all'importazione, per le quali il Decreto in esame prevede una **specificata modalità di definizione.****

#### **Come funziona la rottamazione-ter?**

L'Agenzia della riscossione fornisce al debitore i dati necessari per l'individuazione dei carichi definibili, direttamente presso i propri sportelli, o accedendo all'area riservata del proprio sito web se registrati.

Il soggetto interessato dovrà manifestare la volontà di avvalersi della definizione agevolata mediante **un'apposita domanda che dovrà essere presentata entro il 30 Aprile 2019** utilizzando l'apposito **modello (All. 1 - Mod. DA-2018)**, disponibile online sul sito dell' ADE di cui si riporta il link - <https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/definizione-agevolata-2018-/definizione-agevolata-2018-come-aderire/> -

La domanda di adesione dovrà essere presentata tramite Pec oppure direttamente agli sportelli dell'Agenzia della Riscossione.



**N.B.** Entro lo stesso termine è possibile comunque integrare la dichiarazione se presentata prima del 30 Aprile.

### **Modalità di pagamento delle somme dovute**

A seguito della presentazione della dichiarazione di adesione agevolata, l'Agente comunicherà al debitore quanto dovuto entro il **30 Giugno 2019**, nonché importi e scadenze delle singole date.

- **Rateizzazione**

Come esposto nel DI 119/2018, le cartelle rottamate nel 2019 potranno essere dilazionate in un massimo di **10 rate** consecutive e di pari importo da versare in 5 anni.

Le rate saranno dunque 2 per ogni anno con scadenza fissa al:

- **31 Luglio**
- **30 Novembre**

Le prime due rate della rottamazione dovranno essere corrisposte nel 2019.

Dal 1 Agosto 2019, al pagamento rateale sarà applicato un tasso di interesse pari al 2% annuo.

Non è prevista la dilazione dei pagamenti anche in caso di temporanea situazione di difficoltà del contribuente.

- **Unica rata**

Nel caso in cui il debitore decida di effettuare il pagamento in un'unica soluzione, questo si intenderà perfezionato se effettuato **entro e non oltre il 31 Luglio 2019**.

**N.B. E' importante che nel modello di domanda sia manifestata la scelta del debitore di fruire della rateizzazione e del numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento. Qualora non indicata l'opzione scelta, il pagamento dovrà avvenire in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2019.**

Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

- a) mediante domiciliazione sul conto corrente (eventualmente indicato sulla dichiarazione);
- b) bollettini precompilati stampati direttamente dall'Agente della riscossione;
- c) presso gli sportelli dell'Agente della riscossione.

**Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento delle somme dovute NON CONSENTE IL PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE** con conseguente ripresa dei termini di prescrizione / decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione.

### **Effetti della rottamazione-ter**

A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:

- sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
- sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di



definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;

- non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
- non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
- non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
- il debitore non è considerato inadempiente (ai fini di cui agli artt. 28-ter e 48-bis D.P.R. 602/1973).

### Precedenti rottamazioni

La disposizione in esame interessa in particolare i soggetti che hanno usufruito, a seguito della presentazione della domanda entro il 15.5.2018:

**1) della (ri)ammissione** alla definizione agevolata delle **somme iscritte nei carichi** affidati all'Agente della riscossione **dal 2000 al 2016**:

- per i carichi **compresi in piani di dilazione al 24.10.2016 per i quali il debitore non ha effettuato il versamento delle rate scadute al 31.12.2016** con relativa esclusione dalla precedente definizione agevolata.

Ai fini della riammissione, le rate scadute dovevano essere versate entro il 31.7.2018;

- per i carichi per i quali **non è stata presentata la domanda di definizione entro il 21.4.2017**.

Le somme dovute per la riammissione dovevano essere versate in unica soluzione entro il 31.10.2018 ovvero in 3 rate (ottobre / novembre 2018 pari al 40% ciascuna e febbraio 2019 pari al restante 20%);

**2) della c.d. "rottamazione-bis"**, ossia della definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione **dall'1.1 al 30.9.2017**, per la quale era disposto il **versamento** delle somme in **unica soluzione entro il 31.7.2018 ovvero in un massimo di 5 rate** (luglio / settembre / ottobre / novembre 2018 e febbraio 2019 pari al 20% ciascuna).

✚ **Qualora i soggetti che rientrano nelle categorie di cui sopra, effettuino entro il 7.12.2018 il pagamento delle rate scadute a luglio/settembre/ottobre 2018, potranno usufruire automaticamente** (ovvero senza alcun adempimento a carico dei debitori interessati) **della rottamazione-ter sull'importo ancora dovuto, ovvero sulle rate di novembre 2018 e febbraio 2019.**

Sarà dunque compito dell'agente della riscossione, inviare ai soggetti interessati entro il 30.06.2019, i nuovi bollettini precompilati (importo + nuova scadenza), tenendo conto anche di quelle stralciate.



### **Estinzione dei debiti fino a 1.000,00 euro**

Dal 31.12.2018 è disposto **l'annullamento automatico dei debiti** che al 24.10.2018, hanno un importo residuo **fino a € 1.000**, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti da carichi affidati all'Agente della riscossione dall'1.1.2000 al 31.12.2010, ancorché riferiti a cartelle oggetto della rottamazione-ter.

Ai fini del conseguente disarcico, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati l'elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica.

### **Definizione agevolata delle controversie tributarie**

Sono definibili le controversie il cui ricorso in primo grado sia stato notificato entro il 24.10.2018 e per le quali alla data di presentazione della domanda di definizione il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva

Per ciascuna controversia autonoma (ossia relativa a ciascun atto impugnato), entro il 31.5.2019 va presentata una distinta domanda di definizione (esente da bollo) ed effettuato un distinto versamento.

Lo Studio è a Vostra disposizione per consulenza e assistenza in merito previo appuntamento da concordare.

Il referente dello Studio per le pratiche di rottamazione sarà la sig.ra Paola Mara

Email: [m.paola@studioaw.com](mailto:m.paola@studioaw.com)

Cordiali saluti

STUDIO ASSOCIATO ANTONELLI WERTHAMMER

